



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "A. SCRATTOLI" di VETRALLA**  
 con SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE

Via Cassia Sutrina, 2 – 01019 Vetralla (VT) - Tel. 0761477015

E-mail [vtic82300p@istruzione.it](mailto:vtic82300p@istruzione.it) – [vtic82300p@pec.istruzione.it](mailto:vtic82300p@pec.istruzione.it) - sito web: [www.icvetralla.edu.it](http://www.icvetralla.edu.it)

**Ai genitori**

**Ai Docenti**

**Al DSGA**

**Al personale ATA**

**Al sito web**

I.C.S. "A.SCRATTOLI" - VETRALLA  
 Prot. 0007510 del 11/09/2021  
 (Uscita)

**CIRCOLARE N. 10**

**Oggetto: DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”**

Si trasmette in allegato il testo del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, in vigore dalla data odierna. Nell'invitare ad un'accurata ed integrale lettura dello stesso, si fa notare che in esso sono contenute importanti prescrizioni normative che di seguito si riportano:

“[...] Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative [...] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione [...] non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti [...]. La misura [...] non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. [...]

I dirigenti scolastici [...] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni [...].”<sup>1</sup>

Pertanto, in immediata attuazione della norma

si dispone

che l'ingresso nei locali dell'istituzione Scolastica da parte di chiunque (genitori, personale esterno, operatori AEC, addetti alla manutenzione, operai, personale dell'amministrazione, personale addetto alla

<sup>1</sup> Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 5: “La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74”

refezione, altri soggetti a vario titolo interessati), oltre che limitarsi agli stretti casi di necessità ed urgenza che non possono essere gestiti in modalità a distanza, è consentito a condizione del possesso e della certificazione verde COVID-19 (Green Pass). Si intendono estese, quindi, a tutti gli accessi, le istruzioni già fornite riguardo al personale scolastico ai delegati alla verifica del Green Pass.

Per praticità si rammenta che la validità della Certificazione (cosiddetto Green Pass) è differenziata per ciascuna delle 4 condizioni:

1. somministrazione prima dose – fino alla data prevista per il completamento del ciclo
2. completa vaccinazione – 9 mesi;
3. test negativo – 48 ore;
4. guarigione – 6 mesi

Si invita l'intera comunità scolastica alla massima collaborazione per un ordinato e sereno svolgimento delle operazioni preliminari all'accesso nei plessi dell'Istituto comprensivo, al fine di garantire, per tutti, una ripresa in sicurezza e, per i nostri alunni, il pieno diritto allo studio.

Cordiali saluti

Vetralla, 11/09/2021

Il Dirigente scolastico  
*Dott.ssa Deborah Puntel*  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993